

Pieve di Soligo, 16.10.2026

Informativa n. 15

OGGETTO: Novità del periodo

Società di capitali: modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee al termine del periodo emergenziale	A partire dal 01/10/2026 si è conclusa la fase emergenziale (iniziata con il periodo Covid) relativamente alle modalità di convocazione e tenuta delle assemblee delle società di capitali. Tornano a valere quindi le regole del “regime ordinario”, sulla base delle norme del Codice Civile. Riassumiamo nella tabella che segue, le regole di convocazione e di tenuta delle sedute di assemblea/CdA per le Srl e le Spa (nonché per gli enti del terzo settore).		
	Tipologia società	Tenuta assemblea	Convocazione assemblea
	Srl *	Può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione (cioè in modalità telematica) anche in assenza di un'espressa clausola statutaria ¹	Se convocata presso un luogo fisico specifico (es. la sede sociale), il soggetto verbalizzante (segretario) deve essere fisicamente presente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; il presidente così come gli amministratori e i sindaci possono essere collegati telematicamente. Nel caso in cui sia lecito svolgere un'assemblea di Spa o di Srl mediante strumenti di telecomunicazione, l'avviso di convocazione (anche se lo statuto non dovesse dire nulla al riguardo) può non indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione, ma può imporre il collegamento audio-video per chiunque intenda partecipare
	Spa *	Può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione (cioè in modalità telematica) <u>ma soltanto se tale modalità sia espressamente prevista dallo statuto sociale</u> . In mancanza di questa clausola, l'obbligo della presenza fisica riguarda solo i soci (amministratori e sindaci possono essere collegati telematicamente)	
* sia per le Srl che per le Spa, in caso di assemblea totalitaria², è sempre consentito lo svolgimento della riunione interamente, o parzialmente, mediante mezzi di telecomunicazione a prescindere dal fatto che vi sia o meno una specifica autorizzazione statutaria. Si segnala che per la tenuta dei Consigli di Amministrazione e delle sedute del Collegio Sindacale non è necessario vi sia la presenza di una clausola statutaria che preveda la modalità telematica; esse potranno essere sempre tenute, quindi, in modalità telematica.³ Enti del Terzo settore Per gli enti iscritti al (RUNTS) è consentito comunque lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione (modalità telematica), salva espressa clausola di esclusione contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto, con la condizione che siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la regolarità delle operazioni di voto (art. 24, c. 4, D.Lgs. n. 117/2017). In riferimento invece agli enti non iscritti al RUNTS, a cui non si applica la disciplina speciale del Codice del Terzo Settore, in base alla prassi notarile, si ritiene ammissibile lo svolgimento delle adunanze in modalità telematica anche in assenza dell'indicazione di un luogo fisico di convocazione, sempre che il presidente dell'assemblea abbia la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e la regolarità del procedimento di tenuta e deliberazione assembleare.			

¹ A meno che lo statuto non escluda espressamente tale modalità telematica. Se lo statuto non prevede nulla, va valutata l'opportunità di procedere a una modifica statutaria che introduca una previsione espressa di tenuta della seduta in modalità telematica

² Ovvero senza che vi sia una formale convocazione e nella quale risulti rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo

³ Massima n.200/2021 del Consiglio Notarile di Milano, che così giustifica la presa di posizione: “I componenti di tali organi (CDA e Collegio Sindacale) non sono titolari di un diritto, bensì esercitano una funzione o un potere-dovere a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici. Le norme procedurali sono dunque finalizzate a garantire un efficiente svolgimento dei lavori collegiali dell'organo, non già a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (di intervento, di voto, ecc.)”.

Reverse charge in edilizia e codici ATECO 2025 (risposta Agenzia delle Entrate in Videoconferenza del 24.9.2026)	Come noto, le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia sono soggette all'applicazione del meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 ⁴ , sempre che tali prestazioni possano rientrare nell'ambito delle attività della sezione F (costruzioni) della tabella ATECO. A seguito della pubblicazione delle nuove classificazioni Ateco 2025, è possibile che alcune attività prima rientranti nella sez. F, ora non lo siano più (e viceversa). Al fine quindi di applicare correttamente il reverse charge, è necessario verificare se l'attività svolta rientri ora nella tabella Ateco 2025 (va quindi abbandonata la precedente classificazione Ateco 2007).
Estensione del periodo di detrazione dell'iva delle fatture di acquisto (art. 12 D.Lgs. 148/2026); precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in Videoconferenza del 24.9.2026	Come già riportato nella nostra precedente informativa n. 12/2026, con l'articolo 12 citato è stata reintrodotta la possibilità, per i soggetti passivi IVA, di esercitare il diritto alla detrazione dell'iva delle fatture di acquisto, entro il termine della dichiarazione relativa <u>al secondo anno successivo</u> a quello in cui il diritto è sorto. L'Agenzia Entrate puntualizza, in merito, che tale modifica (allungamento) dei termini di registrazione delle fatture passive, e di successiva detrazione della relativa IVA, non ha effetti sulle condizioni in base alle quali deve essere determinata l'iva detraibile, nel senso che tali condizioni restano quelle esistenti al momento della nascita del diritto alla detrazione (momento di esigibilità dell'imposta, coincidente con l'anno in cui l'operazione si considera effettuata ai fini iva). Ad esempio: una fattura ricevuta nel 2026 si riferisce ad una manutenzione su autovettura, per cui la relativa detrazione iva è al 40%; qualora tale fattura venisse registrata nel 2028 e l'iva fosse di conseguenza detratta sempre in tale anno, la percentuale di detrazione sarebbe sempre del 40% anche se tale percentuale fosse stata variata per legge nel 2028 La stessa logica va applicata al pro rata : nel caso di una fattura relativa a un'operazione effettuata nel 2026, ricevuta nel medesimo anno, ma registrata e portata in detrazione nel 2028 entro il nuovo termine biennale, la quota detraibile deve essere determinata applicando il pro-rata del 2026 e non quello del 2028.
Iper-ammortamento: aperta la possibilità di inviare la comunicazione di completamento degli investimenti (decreto direttoriale MIMIT del 14 ottobre 2026)	Si informa che dal 15 ottobre 2026 è possibile presentare, da parte delle imprese, la comunicazione di completamento dell'investimento per gli iper-ammortamenti, attraverso la sezione presente nell' "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it). La comunicazione di completamento va inviata dopo l'invio: a) della <u>comunicazione preventiva</u> ; b) della <u>comunicazione di conferma</u> con l'acconto minimo del 20% versato (avendo comunque ricevuto l' esito positivo , dal GSE, della comunicazione di conferma stessa). Ricordiamo che la comunicazione di completamento va trasmessa alla conclusione degli investimenti (e comunque entro il termine finale del 15 novembre 2028), e deve contenere tra l'altro: - i dati delle fatture relative ai costi agevolabili; - l'attestazione del possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile rilasciata da un revisore. La comunicazione di completamento va inviata entro fine anno se si intende iniziare ad usufruire dell'iper-ammortamento già nel modello REDDITI 2027 (relativo all'anno d'imposta 2026), una volta comunque verificato l'esito positivo dell'invio, da parte del GSE.
Detrazioni per lavori edili: decesso del beneficiario e trasferimento delle quote di detrazione agli eredi (risposta Agenzia delle Entrate in Videoconferenza del 24.9.2026)	L'Agenzia Entrate interviene nuovamente sull'argomento, precisando che, in caso di decesso dell'avente diritto alle detrazioni (ovvero la persona che ha materialmente pagato le spese per i lavori edili), gli eredi subentrano al defunto nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione, solo se essi conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Ciò significa che: • se l'immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l'erede non può fruire della detrazione, perché non ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile stesso; • se vi sono più eredi, nel caso in cui solo uno di essi abbia a propria disposizione l'immobile ⁵ , la detrazione "edilizia" spetta per intero solo a quest'ultimo erede, in quanto gli altri eredi non hanno la detenzione materiale e diretta dell'immobile (circ. Ag. Entrate n. 17/2023).

⁴ Una volta verificato che non rientrano innanzitutto nella fattispecie del reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a-ter per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici

⁵ Si porta l'esempio di due eredi, madre e figlio: se la madre abita nell'immobile ereditato, mentre il figlio vive altrove, solo la madre potrà fruire della detrazione perché è la sola che ha a propria disposizione l'immobile

	L'Agenzia puntualizza il fatto che, per determinare l'erede a cui compete la fruizione della rata di detrazione relativa ad un certo anno, occorre fare riferimento al soggetto che ha a disposizione l'immobile al 31 dicembre di quello stesso anno. Ad esempio, se la morte del beneficiario "originario" avviene il 29/12/2026 (fosse anche, eventualmente, lo stesso anno di sostenimento delle spese agevolate), la detrazione si trasferisce all'erede che detiene l'immobile al 31/12/2026⁶. Al contrario, se la morte avvenisse il 2/01/2027, la rata di detrazione relativa al 2026 verrebbe utilizzata nella dichiarazione dei redditi del defunto (presentata dall'erede).
Installazione di un accumulatore collegato all'impianto fotovoltaico: aliquota iva (Risposta ad interp. n. 181/2026)	L'Agenzia Entrate, in risposta ad una domanda riguardante l'aliquota iva da applicare all'installazione di un accumulatore da collegare ad un impianto fotovoltaico già in funzione, afferma che, essendo l'accumulatore non finalizzato a produrre energia ma soltanto a immagazzinarla, lo stesso non può qualificarsi come componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Ciò comporta che non sia possibile applicare l'aliquota iva ridotta al 10%⁷, bensì l'aliquota ordinaria del 22%, sulla fornitura di tale bene.
Panama e Vietnam fuori dalla black list Ue	Il 9 ottobre scorso, il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato l'aggiornamento semestrale della lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (black list), che ora comprende i seguenti Stati: Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini statunitensi, Palau, Samoa americane e Vanuatu. Non sono più presenti quindi Panama e Vietnam. Si ricorda che, in caso di acquisti dai Paesi presenti nella black list, i costi derivanti da tali operazioni: - se non eccedono il valore normale, sono senz'altro deducibili, senza dover dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione; - se eccedono invece il valore normale, l'eccedenza è deducibile se si dimostra l'effettivo interesse economico dell'operazione.
Tassa e dazio temporaneo europei, sulle vendite a distanza di beni importati nell'Unione europea	La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 8 ottobre una Guida che prende in esame sia il dazio provvisorio di tre euro⁸, che la commissione di gestione unionale di due euro⁹ (prevista dal nuovo Codice doganale Reg. UE 2026/2108), precisandone i requisiti e gli ambiti di applicazione. Il dazio provvisorio di 3 euro si applica solamente ai "piccoli pacchi", cioè alle spedizioni di valore inferiore a 150 euro, che in precedenza erano coperte dalla franchigia doganale. La tassa di 2 euro per articolo, invece, si applica a tutte le vendite a distanza di beni importati, senza nessun limite di valore. Per approfondire l'argomento, si riporta in nota¹⁰ il link ad un articolo di Fisco Oggi dal quale si può anche scaricare la Guida predetta (in lingua inglese). Ricordiamo che a livello nazionale è stato previsto¹¹ un "contributo", anch'esso di importo pari a due euro, con decorrenza al 1° dicembre 2026 (si veda la ns. informativa n. 14/2026). La principale differenza tra il contributo nazionale e la tassa di due euro europea, sta nel fatto che il contributo nazionale si applica sulle sole spedizioni di beni provenienti da Paesi extra Ue di valore dichiarato non superiore a 150 euro, mentre la tassa europea si applica in genere alle vendite a distanza e senza un limite di importo.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁶ La quota di detrazione relativa all'anno 2026, in tale evenienza, non può essere quindi fruita dal defunto nella propria dichiarazione dei redditi (relativa allo stesso anno 2026), che verrà presentata dall'erede nel 2027

⁷ di cui al numero n 127 sexies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che dispone l'applicazione dell'iva al 10% ai "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)"

⁸ Che verrà applicato per un periodo di tempo limitato (dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028)

⁹ Cosiddetta "tassa di gestione europea" (*Union handling fee*) che dovrebbe applicarsi a partire dal prossimo 1° novembre.

¹⁰ <https://www.fiscooggi.it/portale/-/e-commerce-aggiornata-la-guida-ue-sui-nuovi-importi-dovuti-in-dogana>

¹¹ Da parte della legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025)